

N. 28/07 R.G.

N. 211/07 RD

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio nazionale forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Piero Guido ALPA	Presidente
- Avv. Pierluigi TIRALE	Segretario
- Avv. Ubaldo PERFETTI	Componente
- Avv. Carlo VERMIGLIO	"
- Avv. Antonio BAFFA	"
- Avv. Giuseppe BASSU	"
- Avv. Alessandro BONZO	"
- Avv. Stefano BORSACCHI	"
- Avv. Aldo BULGARELLI	"
- Avv. Luigi CARDONE	"
- Avv. Antonio De GIORGI	"
- Avv. Giovanni D'INNELLA	"
- Avv. Fabio FLORIO	"
- Avv. Bruno GRIMALDI	"
- Avv. Corrado LANZARA	"
- Avv. Alarico MARIANI MARINI	"
- Avv. Andrea MASCHERIN	"
- Avv. Raffaele MAURO	"
- Avv. Silverio SICA	"
- Avv. Marco STEFENELLI	"
- Avv. Giovanni VACCARO	"

con l'intervento del rappresentante del P.M. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Antonio Martone ha emesso la seguente

DECISIONE

sul ricorso presentato dall' avv. M.C. avverso la decisione in data 10/11/05, con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna gli infliggeva la sanzione disciplinare della censura;

Il ricorrente, avv. M.C. è comparso personalmente;
è presente il suo difensore avv. E.D.L. ;
Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è comparso;
Udita la relazione del Consigliere avv. Carlo Vermiglio;
Inteso il P.M., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
Inteso il ricorrente, il quale ha concluso rimettendosi al suo difensore;
Inteso il difensore del ricorrente, il quale ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento;

FATTO

Il Consiglio apriva d'ufficio una posizione disciplinare con riferimento al sito internet dell'avv. M.C. I OMISSIS la cui attivazione non era stata comunicata né previamente sottoposta al vaglio di esso Ordine, particolarmente perché conteneva qualifiche personali estranee all'attività professionale e per l'inserimento di un'area qualificata "spettacolo" ove era ritratta, in più pose, una giovane donna in abbigliamento discinto.

L'avv. C. confermando la paternità del sito, rivendicava la possibilità di inserimento delle qualifiche riportate e giustificava con un problema di "sprotezione" del sito la visibilità delle fotografie della giovane donna, nella specie sua moglie.

Il Consiglio deliberava però l'apertura di procedimento disciplinare ed apriva inoltre, d'ufficio, altra posizione con riferimento alla comunicazione del locale Ufficio della Procura della Repubblica con la quale si rappresentava che era stata esercitata l'azione penale per la violazione continuata dell'art. 10 D. leg.vo n. 74/2000.

Nella seduta del 10.11.2004, riuniti i procedimenti e disposta la correzione degli errori materiali contenuti nel capo di incolpazione, l'avv. C. chiedeva preliminarmente la sospensione del procedimento n.531 per le violazioni di cui all'art. 10 D leg.vo 74/2000 per essere prossima la data di celebrazione del dibattimento avanti Giudice penale, e quanto all'altro procedimento, quello iscritto al n. 521 chiedeva di essere prosciolto perché il sito ██████████ era avulso dall'ambito professionale cui era dedicato il sito OMISSIS ; rilevando comunque che le qualifiche contenute nel sito erano lecite e non contrastanti con i principi di dignità e decoro.

Il Consiglio, deliberava di rinviare il procedimento disciplinare disponendo la acquisizione degli atti e documenti afferenti il procedimento penale 22476/01 R.G.N.R. e, successivamente, acquisita la sentenza del Tribunale Penale di Bologna, divenuta

irrevocabile che mandava assolto l'avv. C. dalle imputazioni, dichiarava chiusa l'istruttoria dibattimentale.

Il Consiglio territoriale, in ordine alla incolpazione per la violazione dell'art. 10 D.L.vo n. 74/2000, ha rilevato che l'avv. C. è stato assolto dal Giudice penale con la sentenza n. 2198/05 del Tribunale di Bologna divenuta irrevocabile.

Con riferimento all'altro capo incolpazione, ha considerato provata la responsabilità disciplinare dell'avv. C. ritenendo che riportare sul sito l'indicazione della qualifica di vice procuratore, precedentemente rivestita dall'avvocato, ed indirizzarla ad una generalità di persone, può connotarsi come mezzo di pubblicità anomalo perché, in tesi, potenziale veicolo di accaparramento di clientela, ritenendo altresì contrario alla condotta che deve ispirare un iscritto all'ordine forense, l'inserimento in un proprio sito web delle fotografie della giovane moglie in abbigliamento discinto.

Il Consiglio ha quindi affermato la responsabilità disciplinare comminando la sanzione della censura, mentre lo ha assolto dai capi d'incolpazione di cui al procedimento disciplinare n. 531 per insussistenza, nelle condotte contestate, di elementi di rilevanza disciplinare.

Propone tempestivo ricorso l'avv. C. censurando il provvedimento impugnato sotto il profilo della errata valutazione di fatto, della violazione di legge e della illogicità della motivazione.

Sostiene infatti che nessun rapporto esiste tra il sito personale del signor M. C. e il sito professionale dell'avvocato M.C., trattandosi, evidentemente, di cose diverse, con diverse finalità ed addebitando al COA di Bologna di aver confuso il *link* (collegamento) a una pagina con il contenuto della stessa e la natura stessa di internet e della navigazione ipertestuale.

Si tratta – continua il ricorrente – di due domini differenti tutelati giuridicamente come entità autonome per cui se violazione vi è stata queste è stata commessa sul sito OMISSIS e non certo su quello OMISSIS (su quale ultimo il COA di Bologna ha basato la decisione della censura).

L'indicazione inoltre della dicitura "*vice procuratore onorario*" non è contenuta nel sito professionale e comunque non è chiaramente diretta a pubblicizzare lo studio professionale del ricorrente al quale non si può imputare alcuna violazione deontologica, essendo sicuramente nel suo pieno diritto di libera manifestazione del pensiero costituzionalmente protetto indicare in un sito personale ciò che nella propria vita ha lecitamente fatto, e avere concorso alla amministrazione della giustizia.

Riconosce infine che la visione *"in chiaro"* delle fotografie è dovuta a un errore di protezione della cartella del server, spiegando però che quella cartella era protetta, perché contenente documenti attinenti all'attività professionale, sebbene in favore della moglie (modella e attrice) nella cui carriera artistica egli era intervenuto professionalmente nella redazione di contratti e scritture .

Chiede quindi la decisione impugnata venga annullata .

DIRITTO

Le censure sono destituite di ogni fondamento e vanno conseguentemente disattese.

In punto di fatto, va intanto evidenziata l'irrilevanza della capziosa distinzione operata dal ricorrente tra i due domini web a lui riconducibili (OMISSIS e OMISSIS), giacché – come risulta evidente dai relativi estratti allegati – in ogni pagina del sito "personale" dell'avv. C. si fa riferimento esplicito alle svariate occupazioni di quegli, con particolare valorizzazione della professione di legale e della qualifica di *"magistrato onorario"*..

Non può inoltre passare inosservato l'esplicito *"rinvio"* – contenuto in ogni pagina del predetto sito – al dominio 'OMISSIS', che il ricorrente riconosce come proprio *"sito professionale"*.

Poco credibile, e comunque sprovvista di qualsivoglia supporto probatorio, è poi l'affermazione secondo cui la visione – all'interno del sito 'OMISSIS' – di ritratti fotografici della moglie del ricorrente fosse protetta da chiave d'accesso malfunzionante.

Tale affermazione, peraltro, è stata sconfessata nel corso del procedimento di primo grado dallo stesso ricorrente, che ha rivendicato, in una memoria difensiva, il *"diritto di promuovere l'immagine della giovane moglie mediante la pubblicazione di foto artistiche"*.

In punto di diritto, la distinzione tra *"sito professionale"* e *"sito personale"*, valorizzata dal ricorrente, non ha alcuna ragion d'essere.

Invero, nell'ambito dei principi che sovrintendono all'applicazione delle norme deontologiche comportamentali, non può ragionevolmente albergare alcuna differenziazione tra *"condotta di vita personale"* e *"condotta professionale"*.

All'avvocato è sempre e comunque richiesto, in ogni attività che comporti l'esposizione personale al pubblico, di improntare la propria condotta a dignità e decoro, ed è quindi

palesemente contrario a tali principi l'inserimento in un proprio sito web di fotografie ritraenti una giovane donna (per di più la propria moglie) in abbigliamento discinto.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale Forense, riunitosi in Camera di Consiglio;
visti gli artt. 50 e 54 del r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578 e 59 e segg. del r.d.22
gennaio 1934 n. 37;
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma il 20 settembre 2007.

IL SEGRETARIO
f.to avv. Pierluigi Tirale

IL PRESIDENTE
f.to avv. Piero Guido Alpa

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 10 dicembre 2007.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
f.to avv. Pierluigi Tirale

Copia conforme all'originale

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
avv. Pierluigi Tirale